

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

Prof. Avv. Antonio Gambaro

Presidente

Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi
Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla,

Membro designato dalla Banca d'Italia
Membro designato dalla Banca d'Italia

Dott. Dario Purcaro

Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario

Avv. Franco Estrangeros

Membro designato da Confindustria, di
concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato
(Estensore)

nella seduta del 24 febbraio 2010, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 20 luglio 2010 la ricorrente lamenta l'intervenuto protesto di assegni emessi dalla ricorrente a fronte di *"linee di credito in un primo momento concesse e in un secondo momento, immotivamente, negate per circa euro 300.000,00"* dalla propria banca. Riferisce, in particolare, che il *dietro-front* della banca è stato dichiarato e motivato nel corso della *"riunione definitiva tenutasi a Ferrara il 9 luglio"* alla quale *"non erano presenti i funzionari che avevano concesso le linee di credito ..., ma il Direttore Generale dell'Istituto"*. Ciò premesso, la ricorrente chiede che l'ABF *"intervenga presso questo Istituto per concederci il ripristino delle Linee di Credito inizialmente concesse, oltre che il pagamento delle spese nelle quali incorreremo per affrontare il protesto di tutti gli effetti"*.

La ricorrente allega al ricorso la nota del 12 luglio 2010 trasmessa al Prefetto di Mantova e, per conoscenza, alla Banca, nella quale si riferisce che, malgrado la produzione della documentazione richiesta per il perfezionamento dell'affidamento e la presentazione, in più riprese, di fatture per la relativa anticipazione, un funzionario della banca, in data 9 luglio avesse comunicato telefonicamente che l'affidamento non era stato concesso e che un assegno di euro 30mila sarebbe stato avviato al protesto.

Con le controdeduzioni del 2 agosto 2010 la banca, nel confermare la richiesta di affidamento avanzata dalla ricorrente, riferisce che la stessa, come a suo tempo riferitole dall'odierna ricorrente, si sarebbe fondata sul presupposto della raccolta di una nuova commessa. Evidenzia tuttavia che tale commessa non venne giammai documentata dalla ricorrente. Precisa altresì che la *"delibera negativa è stata comunicata il 9 luglio 2010"* mentre *"per quanto riguarda l'emissione di assegni senza provvista, rilasciati ai propri dipendenti e ad alcuni fornitori per circa 240.000 euro ... la maggior parte risulta datata 07/07/2010"*. La banca resistente dichiara quindi che *"a fronte di un coinvolgimento di tutto*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

il sistema bancario affidante, imprescindibile viste le notevoli difficoltà riscontrate, la nostra disponibilità a valutare eventuali proposte rimane immutata". Conclude, quindi, "di aver agito con la massima trasparenza nei confronti della controparte e di averne dato esaustive spiegazioni con la presente".

La banca allega altresì la comunicazione del 16 luglio 2010, in riscontro al reclamo del 12 luglio 2010, con il quale, tra l'altro, la banca già precisava che la delibera negativa del richiesto affidamento era stata assunta in data 9 luglio 2010.

Alle controdeduzioni della banca è seguita la replica della ricorrente in data 26 agosto 2010 nonché la controp replica della resistente in data 8 settembre 2009.

DIRITTO

La questione sottoposta a questo Collegio, siccome prospettata dalla ricorrente nel ricorso, inerirebbe la condotta illegittima della banca resistente che avrebbe in prima battuta concesso l'affidamento richiesto dalla ricorrente per poi, subito dopo, revocarlo.

Il ricorso, seppur dotato di sufficiente specificità nella descrizione dei fatti posti a fondamento della pretesa avanzata, non è stato tuttavia accompagnato dalla ricorrente dalla produzione della pur minima essenziale documentazione a supporto della ricostruzione offerta. La carenza è tale da determinare, di per sé, il non accoglimento del ricorso.

E' indubbio infatti che, anche nel procedimento avanti l'ABF, non possa prescindersi dall'applicazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ. per il quale *"Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"*. Nel caso di specie la ricorrente, al di là della comunicazione del 12 luglio 2010 al Prefetto di Mantova e, per conoscenza, alla Banca (integrante reclamo), nulla ha prodotto in merito alla vicenda descritta. Ha, ad esempio, omesso la produzione della copia della nuova commessa, menzionata dalla banca nelle controdeduzioni, sulla cui base l'affidamento sarebbe stato richiesto dalla ricorrente. Ha in ogni caso omesso la produzione della copia delle fatture che, come la ricorrente riferisce nella nota del 12 luglio, sarebbero state consegnate alla Banca l'1 luglio ed il 2 luglio 2010 e che avrebbe costituito altro presupposto per la concessione del credito da parte della banca e per la (ritenuta) conferma della definizione della pratica di affidamento.

L'assenza di qualsivoglia allegazione da parte della ricorrente è tale da rendere i fatti sulla cui base poggiano le domande avanzate avanti questo Collegio del tutto improvati.

In considerazione di quanto sopra ritiene dunque il Collegio che il ricorso così proposto dalla ricorrente non possa essere accolto.

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO